

proposta di legge n. 341

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 25 giugno 2013

DISCIPLINA A SOSTEGNO DELLA DIFFUSIONE
DEI SERVIZI DI ACCESSO GRATUITI WI-FI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è orientata in un'ottica di liberalizzazione dell'accesso al wi-fi nella Regione Marche ed intende intervenire per rimuovere gli ostacoli che non permettono ai cittadini di utilizzare i canali informativi e conoscitivi on line favorendo lo sviluppo e la diffusione delle interconnessioni digitali e la loro connessione gratuita.

La "cittadinanza digitale" è infatti ormai uno dei diritti fondamentali della persona come già riconosciuto nelle dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio europeo: infatti la rete non costituisce solo uno strumento di comunicazione ma è anche una delle principali fonti di conoscenza. Pertanto una fruizione non paritetica comporta, nella collettività, una discriminazione sul piano sociale, culturale ed economico.

Occorre quindi porre in essere azioni per l'abbattimento del divario di dotazioni organiche tra le diverse aree territoriali (digital divide), che costituisce un rischio per la competitività delle zone escluse dall'utilizzo dalle nuove tecnologie e, in particolare, da Internet nei confronti delle altre e getta in una sorta di "apartheid culturale" coloro che vi abitano.

Tale divario si manifesta infatti in una molteplicità di campi, in quanto non permette di accedere a servizi on line che trovano applicazione in molteplici settori, quali:

- servizi pubblici delle amministrazioni quali: prenotazioni, richieste di certificati, consultazione di documentazione, informazioni di diversa natura sull'attività di enti;
- servizi bancari, aziende, studi professionali;
- servizi per la fruizione di beni culturali, ambientali e servizi per il turismo che permettono sia ai cittadini residenti che ai turisti di collegarsi in qualsiasi momento a portali per il turismo che forniscano informazioni e servizi integrati: dai trasporti alla ristorazione, dalle informazioni sulle strutture alberghiere alla creazione di itinerari turistici tematici;
- servizi destinati a diversamente abili, che potrebbero avere accesso a servizi specifici;
- nuove forme di fruizione di servizi pubblici in ambienti pubblici come aree verdi, biblioteche, ospedali, dove l'impossibilità di accedere alla rete vincola i cittadini a forme di fruizione dei servizi ormai obsolete.

Pertanto è fondamentale che la Regione prosegua nello sviluppo delle reti/infrastrutture di telecomunicazioni, favorendo, in particolare, i servizi di accesso Wi-Fi per consentire il collegamento ad Internet senza i vincoli e i costi imposti dal cablaggio.

La Regione è infatti competente a legiferare nel settore delle comunicazioni elettroniche, il quale rientra nella materia "ordinamento della comunicazione", attribuita dall'articolo 117 della

Costituzione alla potestà legislativa concorrente: detta materia ricomprende, al suo interno, la "comunicazione di interesse regionale", ivi compresa "l'emittenza in ambito regionale" e la "promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche".

Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione realizzando una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

A tal fine la Regione promuove l'impiego delle nuove tecnologie alternative alla trasmissione su cavo attraverso la realizzazione di servizi di accesso wi-fi gratuiti sul territorio regionale, operando anche in cooperazione con altre istituzioni nonché favorendo il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia wi-fi (articolo 1).

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione interviene a diversi livelli, come indicato all'articolo 2: con l'erogazione di contributi e voucher ai soggetti che offrono a terzi un servizio di accesso wi-fi nonché con l'installazione di access point pubblici ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione.

La Regione inoltre provvede a:

- promuovere attività di informazioni e di sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti e ad incentivarne l'utilizzo al fine di evitare che i servizi di accesso wi-fi gratuito presenti sul territorio regionale siano scarsamente utilizzati poiché, non essendo sufficientemente pubblicizzati, non se ne conosce l'esistenza;
- organizzare percorsi formativi e corsi di base finalizzati al superamento del divario digitale nonché ad educare all'uso consapevole della rete: si tratta di un intervento formativo rivolto a quelle fasce di persone che non conoscono l'utilizzo della rete e le sue potenzialità.

L'articolo 3 demanda al regolamento di attuazione della Giunta regionale, in particolare, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e dei voucher nonché il raccordo delle infrastrutture esistenti ed eventuali loro valorizzazione e completamento nonché gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher, per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione, per l'accesso gratuito alla rete nonché per lo svolgimento delle attività di informazione e dei percorsi formativi. Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sociale fra cittadini:

- a) promuove la diffusione di servizi di accesso wi-fi gratuito e aperto per favorire la parità di accesso alle informazioni e comunicazioni e alle relative tecnologie;
- b) promuove la cooperazione con gli enti locali e istituzioni del territorio attraverso attività dirette a creare presso le sedi pubbliche accessi wi-fi gratuiti per i cittadini;
- c) favorisce e sostiene la cooperazione tra soggetti pubblici e privati al fine della condivisione di dati, informazioni e servizi forniti mediante l'uso di tecnologia wi-fi.

2. Ai fini della legge, per accesso wi-fi si intendono le tecniche wireless fidelity di accesso alla rete internet secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) eroga contributi ai soggetti pubblici o privati che offrono a terzi servizi di accesso wi-fi gratuiti e aperti, con particolare riguardo ai giovani e ai soggetti deboli o svantaggiati, secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
- b) promuove attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso wi-fi gratuiti e aperti;
- c) promuove e incentiva attività di informazione, formazione e sensibilizzazione dirette a diffondere l'uso appropriato, utile e sicuro di internet, con particolare riguardo ai giovani e ai soggetti deboli;
- d) promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, anche al fine di favorire il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione.

2. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria stabilisce:

- a) l'entità dei contributi;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità per la presentazione delle domande per la concessione degli stessi;
- c) le modalità di accesso alla rete;
- d) i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione, formazione e sensibilizzazione di cui alla lettera b) dell'articolo 2.

Art. 4*(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti nella presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 31401 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).